

PIANO TRANSIZIONE 5.0

Misure urgenti in materia di investimenti
e di produzione di energia
da fonti rinnovabili

SENATORE ANTONIO DE POLI



Premessa

- Nel mese di novembre 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, che ha introdotto misure urgenti in materia di investimenti e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
- Il provvedimento interviene nella materia dei crediti d'imposta del Piano Transizione 5.0, al fine di incentivare le imprese che investono in beni strumentali che permettano una riduzione dei consumi energetici.
- Inoltre, apporta modifiche alle norme relative alle modalità di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
- I contenuti proposti in queste schede di sintesi si basano sul testo del provvedimento aggiornato alle modifiche apportate nel corso della conversione in legge da parte del Senato, approvate l'8 gennaio 2026. In aggiornamento.



Crediti d'imposta

Le nuove disposizioni in materia di crediti d'imposta Transizione 5.0 definiscono termini, modalità operative e limiti di cumulo per le imprese. In particolare il decreto-legge, in vigore dal 22 novembre 2025:

- ha fissato al 27 novembre 2025 il termine entro il quale le imprese devono presentare al GSE le comunicazioni di prenotazione per l'accesso al credito d'imposta;
- ha previsto la possibilità di integrare le comunicazioni presentate nel periodo compreso tra il 7 novembre 2025 e le ore 18 del 27 novembre 2025 entro il termine indicato dal GSE e comunque entro il 6 dicembre 2025;
- fornisce un'interpretazione autentica del divieto di cumulo, precisando che, per i medesimi beni agevolati, l'impresa non può accedere contemporaneamente al credito d'imposta Transizione 5.0 e al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi;
- per le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i benefici, ha previsto l'obbligo di optare per uno solo dei due crediti d'imposta, con modalità telematiche, entro il 27 novembre 2025;
- attribuisce al GSE la vigilanza sui soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni.





• Impianti da fonti rinnovabili

• Aree idonee

L'intervento normativo ha lo scopo di:

- riordinare e coordinare le disposizioni normative sulle aree idonee, superando la frammentazione precedente e riconducendola nel Testo unico FER (d.lgs. n. 190/2024) quale riferimento normativo unitario;
- assicurare il raggiungimento degli obiettivi PNIEC e PNRR, anche alla luce delle osservazioni della Commissione europea e della giurisprudenza amministrativa recente;
- rafforzare il raccordo tra disciplina delle aree idonee, procedure ambientali e regimi amministrativi.
- Il trasferimento della disciplina nel Testo unico FER aggiorna e definisce tre ambiti specifici:
- la nuova disciplina per l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle aree agricole;
- la nuova disciplina generale concernente le aree idonee su terraferma;
- la disciplina volta ad assicurare che le leggi regionali, nell'identificare le aree idonee, garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata del PNIEC.

Terraferma

Aree idonee

Sono considerate aree idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili:

- i siti dove sono già installati impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile e in cui vengono realizzati interventi di modifica (rifacimento, potenziamento o ricostruzione integrale). È prevista la possibilità di abbinare sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20%. La variazione dell'area non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;
- le aree dei siti oggetto di bonifica;
- le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale e le aree non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- le discariche o i lotti di discarica chiusi o ripristinati;
- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dei gestori di infrastrutture ferroviarie e delle società concessionarie autostradali;
- i siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli negli aeroporti delle isole minori, ferme le necessarie verifiche tecniche di ENAC;
- i beni del demanio e del demanio militare;
- i beni immobili di proprietà dello Stato, non inclusi in programmi di valorizzazione o dismissione, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Mef, nonché il Masaf se i beni hanno destinazione agricola.

Biometano

Aree idonee

Per gli impianti di produzione di biometano, oltre alle aree idonee su terraferma già elencate, sono specificamente individuate:

- le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;
- le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Fotovoltaico

Aree idonee



Per gli impianti fotovoltaici, si aggiungono ulteriori siti:

- le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, zootecnica o alla produzione di energia da fonte rinnovabile;
- le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dall'impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
- gli edifici e le strutture edificate e le relative superfici esterne di pertinenza;
- le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, oppure destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;
- le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
- gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;
- gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato.



Fotovoltaico a terra in zone agricole

Aree idonee

Viene modificata la disciplina degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone agricole. L'installazione è consentita esclusivamente:

- nei siti dove sono già installati impianti fotovoltaici, solo per interventi di modifica, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata;
- nelle cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale e le aree non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- nelle discariche o i lotti di discarica chiusi o ripristinati;
- nei siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dei gestori di infrastrutture ferroviarie e delle società concessionarie autostradali;
- nei siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli negli aeroporti delle isole minori, ferme le necessarie verifiche tecniche di ENAC;
- nelle aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, zootecnica o alla produzione di energia da fonte rinnovabile;
- nelle aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dall'impianto o stabilimento;
- nelle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
- tali vincoli non si applicano nel caso della costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER) e ai progetti attuativi delle misure e obiettivi PNRR e del PNC.



Agrivoltaico

Aree idonee

- Rimane sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici con moduli in posizione adeguatamente elevata da terra.
- Secondo la definizione introdotta dalla norma, l'impianto agrivoltaico è un impianto fotovoltaico che preserva la continuità della attività colturali e pastorali sul sito di installazione.
- Per garantire la continuità di tali attività, l'impianto può fare ricorso a configurazioni avanzate, prevedendo la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
- Per l'installazione di un impianto agrivoltaico diventa necessario ottenere una dichiarazione asseverata, redatta da un professionista abilitato, che attesti l'idoneità dell'impianto a conservare almeno l'80% della produzione linda vendibile (PLV).
- Nei 5 anni successivi all'installazione dell'impianto agrivoltaico, il comune territorialmente verifica che il sito interessato rimanga idoneo all'uso agro-pastorale.
- Le violazioni comportano l'obbligo di conformazione al titolo, di ripristino dello stato dei luoghi e l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 100.000 euro.



- **Mare**
- **Aree idonee**

- In via generale sono considerate aree idonee a mare (off-shore) quelle individuate dai Piani di gestione dello spazio marittimo (PGSM);
- Vi rientrano anche i siti oggetto di interventi di modifica di impianti esistenti, con potenza complessiva superiore a 300 MW, soggetti al regime di autorizzazione unica statale;

Sono considerate in ogni caso aree idonee:

- le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche dalle piattaforme;
- i porti, limitatamente agli impianti eolici con potenza fino a 100 MW.

Ulteriori aree idonee e limiti

- Le norme indicano anche i principi e criteri cui le regioni e province autonome devono attenersi per individuare ulteriori aree idonee, a partire dalla tutela del patrimonio culturale, del paesaggio, della qualità dell'aria, delle acque e delle aree agricole e forestali;
- sono previste regole specifiche per gli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO;
- per preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale sono comprese tra lo 0,8% e il 3% delle superfici agricole utilizzate (SAU);
- ferma la previsione generale, può essere previsto un diverso limite massimo per ciascun comune;
- inoltre, per bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, si prevede che le regioni non possano qualificare aree idonee le aree comprese nel perimetro dei beni culturali e paesaggistici tutelati e quelle situate in una fascia di rispetto da tali beni di
 - 3 km per gli impianti eolici;
 - 500 metri per gli impianti fotovoltaici.



SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA ANTONIO DE POLI



Palazzo Madama - 00186 Roma - Tel. 06 67062210

E-mail: antonio.depoli@senato.it

Segreteria Padova: Casella postale, 1 35010

Limena (PD) - Uff.:+39 3917553872

Sito: www.antoniodepoli.it

E-mail: depoli.antonio@gmail.com



@antoniodepoli

